

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5128 del 09/09/2025
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI CARPANETO P.NO, LOC. PREDAGLIE, RICHIESTA DALLA DITTA DOUGLAS CHERO SPA, PER L'ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE DI VALVOLE PER L'INDUSTRIA CHIMICA, PETROLCHIMICA E PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA".
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5262 del 05/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno nove SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI CARPANETO P.NO, LOC. PREDAGLIE, RICHIESTA DALLA DITTA DOUGLAS CHERO SPA, PER L'ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE DI VALVOLE PER L'INDUSTRIA CHIMICA, PETROLCHIMICA E PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA".

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale DET-AMB n. 894 del 23/02/2022 è stata adottata la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla Determinazione Dirigenziale DET-AMB n. 6539 del 13/12/2018 (rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo prot. n. 4299 del 29/03/2022 e acquisita al prot. ARPAE n. 52435 in pari data), per l'attività di *"progettazione e costruzione di valvole forgiate di vario tipo"* svolta dalla ditta DOUGLAS CHERO S.P.A. (C.F. e P.IVA 09358430156), nello stabilimento ubicato in Comune di Carpaneto Piacentino (PC), Loc. Predaglie (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – *comunicazione* di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

- con Determinazione Dirigenziale DET-AMB n. 2159 del 29/04/2022 è stata aggiornata, per modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 894/2022, (rilasciata dal Suap dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo prot. n. 6237 del 07/05/2022, acquisito al prot. ARPAE n. 76627 del 09/05/2022), relativamente alla matrice "emissioni in atmosfera";

- con Determinazione Dirigenziale DET-AMB n. 5367 del 19/10/2022 è stata aggiornata, per modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con la sopracitata Determinazione Dirigenziale n. DET -AMB. n. 894/2022, (rilasciata dal Suap dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo prot. n. 15491 del 03/11/2022, acquisito al prot. ARPAE n. 180477 in pari data), relativamente alla matrice "emissioni in atmosfera";

VISTA l'istanza trasmessa dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con nota prot. n. 5762 del 23/04/2025, acquisita da ARPAE SAC di Piacenza con prot. n. 79951 del 29/04/2025 (pratica Sinadoc 15853/2025), presentata dal procuratore della ditta DOUGLAS CHERO S.P.A. (C.F. e P.IVA 09358430156), per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di *"produzione di valvole per l'industria chimica, petrolchimica e per la produzione di energia"* svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Carpaneto Piacentino (PC), Loc. Predaglie, per i seguenti titoli abilitativi

settoriali:

- art. 3, comma 1 lett. c) DPR 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (modifica sostanziale);
- art. 3, comma 1, D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura* di cui all'art. 124 del DLgs 152/2006 e s.m.i. (nuovo);
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – *comunicazione* di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (proseguimento senza modifiche);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V”;
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, CAPO III;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale”;

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota prot. n. 85556 del 08/05/2025 ARPAE SAC di Piacenza ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- con nota prot. n. 93553 del 21/05/2025 ARPAE SAC di Piacenza ha indetto la Conferenza di servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis L. 241/90, come previsto dall'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, comunicando agli Enti i termini per rendere le proprie determinazioni;
- con nota prot. n. 112951 del 23/06/2025 ARPAE SAC ha comunicato alla ditta la necessità di integrazioni documentali, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria, relativamente alla matrice "emissioni in atmosfera" ed alla matrice "scarichi idrici";
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 135350 del 28/7/2025 è pervenuta la documentazione integrativa prodotta dalla ditta per la matrice "emissioni in atmosfera" e per la matrice "scarichi idrici";
- con nota prot. n. 139518 del 01/08/2025 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione integrativa prodotta dalla ditta, comunicando agli Enti stessi i termini per rendere le proprie determinazioni;
- la conferenza, acquisiti i pareri/atti di assenso (di seguito descritti), resi dalle amministrazioni partecipanti, si è conclusa positivamente e pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

DATO atto che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza prot. n. 141819 del 06/08/2025, in cui viene espresso parere favorevole per la matrice "emissioni in atmosfera", con prescrizioni;
- relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza prot. n. 142463 del 06/08/2025, in cui viene espresso parere favorevole per la matrice "scarichi idrici", con prescrizioni;
- parere di conformità con prescrizioni di IREN Acqua Piacenza, trasmesso con nota prot. RT005465-2025-P del 07/05/2025 (prot. ARPAE n. 84632 in pari data);
- parere igienico sanitario favorevole, con prescrizioni, dell'AUSL di Piacenza prot. n. 104185 del 19/08/2025 (acquisito al prot. ARPAE n. 148142 del 19/08/2025);

ATTESO che:

- il Comune di Carpaneto Piacentino, convocato alla Conferenza dei Servizi con la suddetta nota prot. n. 93553 del 21/05/2025, non ha trasmesso le proprie determinazioni, relativamente alla decisione oggetto della Conferenza; in particolare, non ha trasmesso parere previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera e l'autorizzazione allo scarico S1 di acque reflue industriali in Pubblica Fognatura di cui all'art. 124 del DLgs 152/2006;
- la mancata comunicazione delle determinazioni entro il termine stabilito equivale ad assenso senza condizioni, come previsto dall'art. 14 bis comma 4 della L. 241/90, ovvero sono inefficaci le determinazioni adottate dopo la scadenza dei termini, come previsto all'art. 2, c. 8 bis della L. 241/90;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, prot. 23/06/2021-613264 in base alle quali ARPAE svolge *"i controlli antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti"*, mentre *"in tutti gli altri casi in generale si ritiene che la verifica, dove necessaria, sia di competenza del SUAP"*;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che possano essere rilasciati i titoli ambientali richiesti, nel rispetto di specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA (modifica sostanziale) a favore dell'Impresa DOUGLAS CHERO S.P.A. (C.F. e P.IVA 09358430156), relativamente all'attività di *"produzione di valvole per l'industria chimica, petrolchimica e per la produzione di energia"* svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Carpaneto Piacentino (PC), Loc. Predaglie, e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza alla Dott.ssa Anna Callegari;

ATTESO che il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisa come sopra indicata e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - modifica sostanziale- a favore della ditta DOUGLAS CHERO S.P.A. (C.F. e P.IVA 09358430156), per lo stabilimento ubicato in Comune di Carpaneto Piacentino (PC), Loc. Predaglie, relativamente all'attività di "*produzione di valvole per l'industria chimica, petrolchimica e per la produzione di energia*", che comprende i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportato sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria (MODIFICA SOSTANZIALE)	<i>lett. c)</i> Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006	ARPAE
Acqua (NUOVO)	<i>lett. a)</i> Autorizzazione, allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Rumore (PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICHE)	<i>lett. e)</i> Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95	Comune

e che modifica e sostituisce la precedente Autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale DET-AMB n. 894 del 23/02/2022;

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per quanto attiene ai titoli abilitativi di cui al punto 2, sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato 1 - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi;
- Allegato 2 - Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali contenente sostanze pericolose in pubblica fognatura;

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del d.P.R. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che:

- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del SUAP la verifica della documentazione antimafia, di cui agli art. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR

59/2013;

- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

6. DI DARE ATTO altresì che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Valnure e Valchero per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013. Tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;

7. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi

DATI GENERALI ISTANZA																																											
Rif. prat. Sinadoc 15853-25 (rif. attività n. 15 del 20/08/2025)																																											
DOUGLAS CHERO SPA - produzione di valvole per l'industria chimica, petrolchimica e per la produzione di energia - stabilimento sito in Comune di Carpaneto Piacentino, Loc. Predaglie.																																											
DESCRIZIONE																																											
Dalla documentazione presentata emerge che: - la modifica consiste nell'inserimento di un impianto di fosfatazione e decapaggio nell'unità 2 che comporta la realizzazione di nuove emissioni: E7(CP2), E8(CP2), E9(CP2) e E10(CP2). - le emissioni E8(CP2), E9(CP2) e E10(CP2) derivano da impianti di combustione a servizio dell'impianto di fosfatazione e decapaggio ed hanno potenza pari a 38,8 kW cad. La potenza complessiva degli impianti di combustione è tale da farli rientrare nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, pertanto non sono soggetti ad autorizzazione stante quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del decreto medesimo.																																											
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO																																											
Si stabiliscono i seguenti limiti e prescrizioni per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo stabilimento nel suo complesso: <u>CAPANNONE 1</u> EMISSIONE N. E4 (CP1) IMPIANTO DI LAVAGGIO <table> <tbody> <tr> <td>Portata massima</td> <td>4000 Nm³/h</td> </tr> <tr> <td>Durata massima giornaliera</td> <td>7 h/g</td> </tr> <tr> <td>Durata massima annua</td> <td>230 gg/anno</td> </tr> <tr> <td>Altezza minima</td> <td>8,5 m</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</td> </tr> <tr> <td>Acido fosforico, fosfati e suoi composti (espressi come H₃PO₄)</td> <td>5 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>Sostanze alcaline (esprese come Na₂O)</td> <td>5 mg/Nm³</td> </tr> </tbody> </table> EMISSIONE N. E5 (CP1) GENERATORE DI CALORE A METANO P= 189 KWT – SCARSAMENTE RILEVANTE AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 272 DEL D.LGS. 152/06 E SMI EMISSIONE N. E6 (CP1) ASPIRAZIONE LAVAGGIO <table> <tbody> <tr> <td>Portata massima</td> <td>2100 Nm³/h</td> </tr> <tr> <td>Durata massima giornaliera</td> <td>7 h/g</td> </tr> <tr> <td>Durata massima annua</td> <td>230 gg/anno</td> </tr> <tr> <td>Altezza minima</td> <td>8,5 m</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</td> </tr> <tr> <td>Acido fosforico, fosfati e suoi composti (espressi come H₃PO₄)</td> <td>5 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>Sostanze alcaline (esprese come Na₂O)</td> <td>5 mg/Nm³</td> </tr> </tbody> </table> EMISSIONE N. E7 (CP1) RICAMBIO ARIA <table> <tbody> <tr> <td>Portata massima</td> <td>1500 Nm³/h</td> </tr> <tr> <td>Durata massima giornaliera</td> <td>7 h/g</td> </tr> <tr> <td>Durata massima annua</td> <td>230 gg/anno</td> </tr> <tr> <td>Altezza minima</td> <td>8,5 m</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</td> </tr> <tr> <td>Acido fosforico, fosfati e suoi composti (espressi come H₃PO₄)</td> <td>5 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>Sostanze alcaline (esprese come Na₂O)</td> <td>5 mg/Nm³</td> </tr> </tbody> </table> EMISSIONE N. E7B (CP1) GENERATORE DI CALORE A METANO P= 189 KWT – SCARSAMENTE RILEVANTE AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 272 DEL D.LGS. 152/06 E SMI EMISSIONE N. E8 (CP1) IMPIANTO DI VERNICIATURA		Portata massima	4000 Nm ³ /h	Durata massima giornaliera	7 h/g	Durata massima annua	230 gg/anno	Altezza minima	8,5 m	Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		Acido fosforico, fosfati e suoi composti (espressi come H ₃ PO ₄)	5 mg/Nm ³	Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³	Portata massima	2100 Nm ³ /h	Durata massima giornaliera	7 h/g	Durata massima annua	230 gg/anno	Altezza minima	8,5 m	Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		Acido fosforico, fosfati e suoi composti (espressi come H ₃ PO ₄)	5 mg/Nm ³	Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³	Portata massima	1500 Nm ³ /h	Durata massima giornaliera	7 h/g	Durata massima annua	230 gg/anno	Altezza minima	8,5 m	Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		Acido fosforico, fosfati e suoi composti (espressi come H ₃ PO ₄)	5 mg/Nm ³	Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
Portata massima	4000 Nm ³ /h																																										
Durata massima giornaliera	7 h/g																																										
Durata massima annua	230 gg/anno																																										
Altezza minima	8,5 m																																										
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:																																											
Acido fosforico, fosfati e suoi composti (espressi come H ₃ PO ₄)	5 mg/Nm ³																																										
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³																																										
Portata massima	2100 Nm ³ /h																																										
Durata massima giornaliera	7 h/g																																										
Durata massima annua	230 gg/anno																																										
Altezza minima	8,5 m																																										
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:																																											
Acido fosforico, fosfati e suoi composti (espressi come H ₃ PO ₄)	5 mg/Nm ³																																										
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³																																										
Portata massima	1500 Nm ³ /h																																										
Durata massima giornaliera	7 h/g																																										
Durata massima annua	230 gg/anno																																										
Altezza minima	8,5 m																																										
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:																																											
Acido fosforico, fosfati e suoi composti (espressi come H ₃ PO ₄)	5 mg/Nm ³																																										
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³																																										

Portata massima	14500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	7	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	3	mg/Nm ³
Composti Organici Volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT	

EMISSIONE N. E9 (CP1) IMPIANTO DI APPASSIMENTO/ESSICCAZIONE

Portata massima	5500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	7	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti Organici Volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E10 (CP1) GRANIGLIATRICE

Portata massima	2500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	7	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT	

EMISSIONE N. E13 (CP1) GENERATORE DI CALORE A METANO P= 246 KWT – SCARSAMENTE RILEVANTE AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 272 DEL D.LGS. 152/06 E SMI

EMISSIONE N. E16 (CP1) GRANIGLIATRICE

Portata massima	5000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	1	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT	

EMISSIONE N. E18 (CP1) LAVAPEZZI

Durata massima giornaliera	1	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Sostanze alcaline	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E19 (CP1) GRANIGLIATURA

Portata massima	1500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT	

EMISSIONE N. E21 (CP1) SALDATURA (2 BANCHI DI SALDATURA E 1 ROBOT DI SALDATURA)

Portata massima	4500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E22 (CP1) FORNO TRATTAMENTO TERMICO METALLI

Portata massima	500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	1	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno

Altezza minima	9	m
----------------	---	---

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E23 (CP1) ASPIRAZIONE RICARICA CARRELLI ELEVATORI

Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	8,5	m

EMISSIONE N. E24 (CP1) ASPIRAZIONE RICARICA CARRELLI ELEVATORI

Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	8,5	m

EMISSIONE N. E25 (CP1) ASPIRAZIONE MACCHINE LASER

Portata massima	460	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	7	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	8,5	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	filtro assoluto	

CAPANNONE 2

EMISSIONE N. E3 (CP2) IMPIANTO ASPIRAZIONE

Portata massima	50000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	15	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	9	m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Polveri	10	mg/Nm ³
Nebbie di oli	5	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT	

EMISSIONE N. E5 (CP2) BANCO DI MOLATURA E SALDATURA

Portata massima	3400	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	9	m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Polveri	10	mg/Nm ³
Monossido di carbonio (solo fase saldatura)	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) (solo fase saldatura)	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT	

EMISSIONE N. E6 (CP2) ASPIRAZIONE RICARICA CARRELLI ELEVATORI

Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	9	m

EMISSIONE N. E7 (CP2) IMPIANTO DI FOSFATAZIONE - DECAPAGGIO

Portata massima	20000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	89	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Acido fosforico, fosfati e suoi composti (espressi come H ₃ PO ₄)	5 mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
Fluoro e suoi composti inorganici (espressi come HF)	2 mg/Nm ³
Cloro e suoi composti inorganici (espressi come HCl)	2 mg/Nm ³
Acido nitrico (HNO ₃)	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E8 (CP2) GENERATORE DI CALORE A METANO P= 38,8 KWT – SCARSAMENTE RILEVANTE AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 272 DEL D.LGS. 152/06 E SMI

EMISSIONE N. E9 (CP2) GENERATORE DI CALORE A METANO P= 38,8 KWT – SCARSAMENTE RILEVANTE AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 272 DEL D.LGS. 152/06 E SMI

EMISSIONE N. E10 (CP2) GENERATORE DI CALORE A METANO P= 38,8 KWT – SCARSAMENTE RILEVANTE AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 272 DEL D.LGS. 152/06 E SMI

CAPANNONE 4

EMISSIONE N. E1 (CP4) CABINA DI VERNICIATURA

Portata massima	8000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	9,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT	

EMISSIONE N. E2 (CP4) VERNICIATURA SU GRIGLIATI

Portata massima	30000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	9,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT	

EMISSIONE N. E3 (CP4) VERNICIATURA SU GRIGLIATI

Portata massima	30000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	9,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT	

EMISSIONE N. E4 (CP4) GRANIGLIATURA

Portata massima	4500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	9,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT	

EMISSIONE N. E6 (CP4) GRANIGLIATURA

Portata massima	16000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	9,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT	

EMISSIONE N. E10 (CP4) ASPIRAZIONE RICARICA CARRELLI ELEVATORI

Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	9,5	m

1. **qualora dai monitoraggi di messa a regime dovesse emergere il superamento dei limiti stabiliti per il nuovo impianto di fosfatazione - decapaggio generante l'emissione E7(CP2) dovrà essere installato entro 30 giorni dall'accertamento un idoneo sistema di abbattimento degli inquinanti le cui caratteristiche dovranno essere trasmesse contestualmente alla trasmissione dei monitoraggi di messa a regime;**
2. Deve essere adottato ogni accorgimento per contenere la formazione delle emissioni diffuse; in particolare:
 - per l'impianto di aspirazione dei fumi di saldatura la velocità di cattura al punto di emissione degli inquinanti deve presentare valori $\geq$ a 0,5 m/sec;
 - le operazioni di verniciatura, appassimento ed essiccazione devono essere svolte negli appositi impianti, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri;
3. al fine di evitare la diluizione degli inquinanti, per le emissioni a servizio di più impianti, in caso di funzionamento non contemporaneo degli stessi, la portata deve essere quella strettamente necessaria;
4. per quanto concerne il banco di molatura generante l'emissione E5(CP2), ai fini di un'efficace funzionamento del dispositivo adottato, i pezzi soggetti alle lavorazioni devono avere dimensioni tali da essere contenuti all'interno dello spazio delimitato dalle pareti aspiranti del dispositivo e/o coerentemente posizionati all'interno del piano di lavoro del presidio;
5. il gestore deve utilizzare esclusivamente prodotti vernicianti pronti all'uso con un contenuto di residuo secco non inferiore al 60% in peso;
6. il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti pari a 105 kg/giorno. Il consumo medio giornaliero va calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti desumibili dal registro di cui al seguente punto;
7. le ore di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento ed essiccazione, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti utilizzati (comprensivi del quantitativo dei prodotti per la pulizia delle attrezzature), distinti per capannone, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza almeno settimanale, su appositi registri, con pagine bollate a cura dal ST di ARPAE di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, tenuti a disposizione dei competenti organi di controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
8. devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
9. devono essere rispettati i seguenti ulteriori limiti:
 - limite emissione annua di COV associato alla attività rientrante nell'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06: **8200 Kg/a**;
 - limite emissione diffusa: **25% dell'input di solvente**;
10. **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere trasmessa al SAC ed al ST di ARPAE di Piacenza:
 - l'opportuna documentazione (comprendente una relazione sui giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura ed essiccazione), relativa all'anno precedente, per dimostrare la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione di COV negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; in particolare nell'elenco dei consumi di materie prime ai singoli prodotti dovrà essere aggiunto il codice identificativo usato per le rispettive schede di sicurezza;
 - il piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato 3 alla parte V del D.Lgs. 152/06, comprendente i giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, i quantitativi di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati comprensivi di quelli impiegati per l'attività di pulizia delle superfici, suddivisi per tipologia, sulla quantità di rifiuti smaltiti, nonché sulle quantità di sostanze organiche volatili emesse complessivamente nell'anno precedente;
11. i camini di emissione E4 (CP1), E6 (CP1), E7 (CP1), E8 (CP1), E9 (CP1), E10 (CP1), E16 (CP1), E18(CP1), E19 (CP1), E21 (CP1), E22(CP1), E23(CP1), E24(CP1), E25 (CP1), E3(CP2), E5(CP2), E6(CP2), E7(CP2), E1 (CP4), E2 (CP4), E3 (CP4), E4 (CP4), E6 (CP4) e E10 (CP4) devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) e i camini di E4 (CP1), E6 (CP1), E7 (CP1), E8 (CP1), E9 (CP1), E10 (CP1), E16 (CP1), E18(CP1), E19 (CP1), E21 (CP1), E22(CP1), E25 (CP1), E3(CP2), E5(CP2), E7(CP2), E1 (CP4), E2 (CP4), E3 (CP4), E4 (CP4), E6 (CP4) devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere

garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

12. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

13. Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
14. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
15. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;
16. Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
17. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
18. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
19. i monitoraggi da effettuarsi a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E4 (CP1), E6 (CP1), E7 (CP1), E8 (CP1), E9 (CP1), E10 (CP1), E16 (CP1), E19 (CP1), E21 (CP1), E25 (CP1), E3(CP2), E5(CP2), E7(CP2), E1 (CP4), E2 (CP4), E3 (CP4), E4 (CP4) e E6 (CP4) devono avere una **frequenza almeno annuale** ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
20. fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per E22 (CP1) il gestore può non effettuare monitoraggi a dette emissioni stante l'utilizzo, come combustibile, di gas naturale (cd. Metano);
21. stanti i bassi consumi previsti per l'impianto a ciclo chiuso generante l'emissione E18 (CP1), dichiarati pari a 300 kg/anno, il gestore può non effettuare monitoraggi miranti alla verifica del rispetto dei limiti imposti per tale emissione;
22. le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ST di ARPAE di Piacenza), firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
23. per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- **portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione:** UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità - vapore acqueo (H₂O):** UNI EN 14790:2017
 - **polveri:** UNI EN 13284-1:2017;

- **ossidi di azoto (espressi come NO₂):** UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/2000 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - **monossido di carbonio:** UNI EN 15058:2017 o ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
 - **ossidi di zolfo (espressi come SO₂):** UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici), ISTISAN 98/2 (DM 25/08/2000 all.1);
 - **Composti organici volatili (espressi come COT):** UNI EN 12619:2013;
 - **nebbie di oli:** campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759, campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026 o campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011;
 - **Acido fosforico, fosfati e suoi composti (espressi come H₃PO₄):** campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25.8.2000 all. 2 per acido solforico) o campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1;
 - **sostanze alcaline (esprese come Na₂O):** campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 7401;
 - **Fluoro e suoi composti inorganici (espressi come HF):** ISO 15713:2006, UNI 10787:1999, UNI CEN/TS 17340:2021, ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25.8.2000 all. 2);
 - **Cloro e suoi composti inorganici (espressi come HCl):** UNI EN 1911:2010, UNI CEN/TS 16429:2021, ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25.8.2000 all. 2);
24. per gli inquinanti/parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati;
25. Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di ARPAE di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
26. la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
27. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
28. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
29. Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti dal gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di ARPAE di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
30. i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;

31. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
32. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
33. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
34. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (ARPAE SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
- la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
 - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ad almeno tre monitoraggi di E7(CP2) effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime;
35. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
36. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza) e l'Autorità competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
37. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;
38. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli

autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpa di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

E' fatto salvo che:

- il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate che devono rispettare quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e dal Regolamento CE n. 878/2020;
- devono essere adottati sistemi e dispositivi di protezione generale a tutela dei lavoratori esposti ad eventuali emissioni diffuse;

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria allegata all'istanza acquisita al prot. ARPAE n. 79951 del 29/4/2025.

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali contenente sostanze pericolose in pubblica fognatura

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 15853-25 (rif. attività n. 16 del 02/09/2025)
DOUGLAS CHERO S.P.A. (C.F./P.IVA 09358430156) - Attività di produzione di valvole per l'industria chimica, petrolchimica e per la produzione di energia - impianto sito in Comune di Carpaneto P.no (PC) Loc. Predaglie.
DESCRIZIONE
Per quanto concerne la matrice "scarichi" l'istanza è stata presentata al fine di ottenere l'autorizzazione, ex art. 124 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., allo scarico S1 di acque reflue industriali contenente sostanze pericolose in pubblica fognatura. L'insediamento è costituito da n° 3 fabbricati (Unità 1, Unità 2 e Unità 4). La modifica sostanziale all'AUA vigente (DET-AMB 894 del 23/02/2022) riguarda il progetto di inserire presso l'Unità 2 dell'insediamento un impianto di fosfatazione e decapaggio dal quale si genera uno scarico di tipo industriale contenente sostanze pericolose. Pertanto, dal fabbricato Unità 2 ha origine lo scarico (S1) di acque reflue industriali contenente sostanze pericolose, recapitante in pubblica fognatura, costituito dall'unione di: ○ acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, generate dagli impianti di fosfatazione e decapaggio, trattate mediante un impianto di depurazione chimico- fisico (Depur Padana Acque – Mod. ECOSAR 2000 – CFA/S) con processazione distinta di reflui acidi e basici; ○ acque reflue domestiche generate dai servizi igienici dello stabilimento, trattate con fossa Imhoff; ○ acque meteoriche di piazzale e di copertura. Il pozzetto terminale di campionamento fiscale è stato individuato come "Pozzetto di prelievo" nella "Planimetria Dettaglio Unità B – Rev. 01 del 10/02/2025" allegata all'istanza .
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO
Per lo scarico <u>S1 di acque reflue industriali</u> contenente sostanze pericolose, recapitante in pubblica fognatura, si impartiscono le seguenti prescrizioni: a) nel pozzetto terminale di campionamento fiscale (come indicato in premessa), devono essere rispettati i limiti di cui alla colonna "Scarico in pubblica fognatura" della Tabella 3, Allegato 5 della parte Terza del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.; b) il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 15 mc.; il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 3000 mc. Le quantità totali annuali di acqua reflua industriale scaricata dovranno essere correttamente riportate sull'apposito modulo fornito annualmente dal Gestore del Servizio Idrico Integrato; c) dovrà essere predisposto un pozzetto di prelievo fiscale posto immediatamente a valle dell'impianto di depurazione, in cui confluisca unicamente il refluo trattato dall'impianto; d) nel pozzetto di cui alla precedente lettera c) devono essere rispettati i limiti di cui alla tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente allo scarico in pubblica fognatura, per i parametri della tabella 5 del medesimo allegato 5; e) il pozzetto di campionamento fiscale e quello di prelievo fiscale immediatamente a valle dell'impianto di depurazione devono essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta dei reflui; tali pozzetti devono essere resi sempre accessibili all'Autorità di controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione; f) nel pozzetto di prelievo fiscale posto immediatamente a valle dell'impianto di depurazione, dovranno essere effettuati, con cadenza almeno semestrale, autocontrolli analitici delle acque reflue, con la caratterizzazione dei seguenti parametri: pH, COD, SST, Fosforo totale, Cloruri, Solfati, Nitriti, Nitrati, Idrocarburi tot, Tensioattivi tot, Ferro, Zinco, Nichel, Manganese. I risultati di tali analisi dovranno essere messi a disposizione delle autorità preposte al controllo e trasmessi ogni 4 anni al Comune di Carpaneto P.no e all'ARPAE (SAC e ST) ai sensi dell'art. 3 comma 5 del DPR 59/2013; g) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico e valutati idonei dal Gestore del Servizio Idrico Integrato; h) i limiti di accettabilità di cui alle precedenti lettere a) e d) non possono in alcun caso essere conseguiti

mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;

- i) è vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli minerali derivanti dalla lavorazione;
- j) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di depurazione, prevedendo controlli periodici tecnico – funzionali che ne attestino l'efficienza. In particolare con opportuna periodicità deve essere prevista la rimozione dei fanghi e dei sedimenti dall'impianto di depurazione al fine di mantenere sempre un'efficace capacità di trattamento. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;
- k) deve essere comunicato ad ARPAE:
 - la data di messa in esercizio dell'impianto di depurazione e dell'attivazione dello scarico;
 - la fascia oraria di scarico dell'impianto di depurazione entro una settimana dalla messa in esercizio dell'impianto stesso ed ogni eventuale variazione della suddetta fascia oraria;
- l) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dell'impianto di depurazione o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Carpaneto P.no, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- m) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Carpaneto P.no, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica dell'impianto di depurazione o della modalità di scarico rispetto a quanto agli atti.

È fatto salvo che:

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
- dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione. Si richiama, in particolare, il rispetto degli artt. 21 e 25.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

"Planimetria Dettaglio Unità B – Rev. 01 del 10/02/2025" allegata all'istanza pervenuta al prot. ARPAE n. 79951 in data 29/04/2025.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.